



Camera dei Deputati

On. Gian Mario Fragomeli - VI Commissione Finanze

A tu per tu con gli elettori:

I PRIMI CENTO GIORNI DI LAVORO IN COMMISSIONE FINANZE

Aggiornato al 29 luglio 2013

**L'IMPEGNO IN COMMISSIONE FINANZE:
INTERROGAZIONI,
INTERVENTI E RELAZIONI**

A seguire il resoconto, completo di testi, dei primi cento giorni di lavoro in qualità di membro della Commissione Finanze.

1

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

[Interrogazione n. 3-00133](#), presentata al Ministero dell'Interno in data 20 giugno 2013, seduta n. 37.

A seguire il testo dell'intervento:

Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37
FRAGOMELI, GUERRA, PASTORINO e RUGHETTI

Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:

il comma 1, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (Spending review) modificando l'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso unioni di comuni (ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane;

la soglia demografica minima da raggiungere con la forma associativa, unione o convenzione, pur nella varietà delle sue declinazioni da parte delle legislazioni regionali, non risulta essere quasi mai inferiore rispettivamente ai 5.000 ed ai 3.000 abitanti nelle aree montane;

l'articolo 31 del decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» prevede al punto 1, lettera a): i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C: a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei allo titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'articolo 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267 del 2000;

il generalizzato obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali ovvero istituire le unioni di comuni – tra le quali rientra la funzione di segreteria comunale – rende di fatto inutilizzabili in tali enti le professionalità della fascia C che quindi non avranno più, di fatto, alcuno sbocco professionale; la gestione associata obbligatoria deve essere attuata entro il 31 dicembre 2013;

appare quindi evidente la necessità di una urgente rivisitazione della suddetta fascia professionale, al fine di consentire alle costituende forme di aggregazioni comunali – attesa la sostanziale omogeneità delle problematiche a quella dei piccoli comuni – di avvalersi dell'adeguata professionalità dei segretari comunali con un trattamento economico sostenibile per i bilanci dei singoli comuni associati –:

se il Governo non ritenga indispensabile intervenire con iniziative per consentire che i segretari comunali di fascia C possano essere assegnati a comuni e alle loro forme associative con popolazione fino a 10.000 abitanti. (3-00133)

••

**DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DI MUTUI
PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Interrogazione n. 3-00151, presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 giugno 2013, seduta n. 41.

A seguire il testo dell'intervento:

Mercoledì 26 giugno 2013, seduta n. 41
FRAGOMELI, PELILLO, LORENZO GUERINI, PASTORINO e LODOLINI

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale prevede agli articoli 1-2 e 3:

1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica relativamente ai contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1o gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 1813 del codice civile, ed assistiti da ipoteca, e compete limitatamente agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile.

3. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

2. 1. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

2. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte

dell'amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

3. 1. Per fruire della detrazione di cui all'articolo 1 è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile stesso.»;

la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 dell'Agenzia delle entrate avente per oggetto chiarimenti relative all'articolo 2, comma 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (cosiddetto «Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, introduce una particolare forma di ravvedimento operoso (cosiddetto remissione *in bonis*) volto ad evitare che, mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali;

secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende «salvaguardare il contribuente in buona fede e la sua scelta di assolvere l'adempimento richiesto tardivamente»;

alcuni cittadini interessati dall'accensione di un mutuo di lungo periodo per la ristrutturazione della propria abitazione si sono visti negare il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul suddetto mutuo poiché non avevano completato nei sei mesi dalla data di conclusione dei lavori, il passaggio di residenza nell'abitazione suddetta –:

se il ravvedimento operoso (cosiddetto remissione *in bonis*) come citato dalla Circolare suddetta dell'Agenzia delle entrate possa applicarsi anche nel caso specifico suesposto, diversamente cosa intende fare per scongiurare che quei cittadini titolari di mutuo perdano il diritto di detrarre gli interessi passivi per meri ritardi procedurali. (3-00151)



INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

OSPEDALE DI GRAVEDONA ~ REPARTO DI REUMATOLOGIA

[Interrogazione n. 4-00644](#), presentata al Ministero della Salute in data 29 maggio 2013, seduta n. 25.

A seguire il testo dell'intervento:

Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25
FRAGOMELI, GUERRA, TENTORI e BRAGA

Al Ministro della Salute - Per sapere - premesso che:

L'attività assistenziale del reparto di reumatologia dell'ospedale di Gravedona (Como) ha inizio nell'agosto del 1981 inizialmente come ambulatorio di visite specialistiche reumatologiche fino alla costituzione nel 1999 dell'UOS di reumatologia e riabilitazione reumatologica nell'ambito dell'UOC diretta dal dottor Mangano;

nel corso degli anni il costante percorso di crescita della struttura ospedaliera, ha comportato l'assunzione di nuovo personale medico;

è del 2002 la delibera di istituzione della reumatologia redatta dal direttore generale dottor Garofalo, mentre nel 2003 c'è il riconoscimento regionale della struttura come centro di riferimento regionale per la terapia con farmaci biologici nel progetto Antares, riconoscimento dettato dalla peculiare locazione che è riferimento per il territorio Lariano, di Valchiavenna e di Valtellina come esplicitamente viene esplicitato nel decreto n. 15503 della direzione generale sanità n. 1713 del 29 settembre 2003. Infine nel 2007 viene stipulata la convenzione con l'università di Milano per la reumatologia e vengono descritte esplicitamente dal dottor Garofalo, direttore generale dell'ospedale di Gravedona, le caratteristiche essenziali della UOS di reumatologia: posti letto, personale, dotazioni;

attualmente la struttura dà assistenza ad oltre 3000 malati reumatici, con provenienza da tutta la regione Lombardia, con un volume di attività costituito da visite reumatologiche (principalmente rivolte ai malati artritici) e visite per osteoporosi e connettiviti (principalmente malati con sclerodermia sistemica), diagnostica ed interventistica ecografica per l'apparato locomotore, diagnostica capillaroscopica, attività MAC, ricoveri in DH, ricoveri ordinari e riabilitativi e si superano le 2000 prestazioni ogni anno;

L'attività dell'ospedale di Gravedona si articola principalmente in: visite reumatologiche con accesso facilitato per le prime visite e per le urgenti, visite per osteoporosi con accesso facilitato per le prime visite; ecografia diagnostica dell'apparato locomotore, ecografia dedicata alla valutazione dell'attività sinoviale nei pazienti artritici, ecografia interventistica per il trattamento ecoguidato delle articolazioni, capillaroscopia per la diagnostica delle connettiviti, attività ambulatoriale complessa MAC 10, DH reumatologico terapeutico, ricoveri per situazioni acute particolarmente complesse, ricoveri riabilitativi per l'artrite e per l'osteoporosi fratturosa;

il bacino d'utenza della struttura ospedaliera comprende l'Alto Lario occidentale ed orientale, la Valtellina, la Valchiavenna, la Valsassina ed il Lecchese e attualmente la popolazione del territorio che fa riferimento alla suddetta struttura ospedaliera può essere stimata non inferiore alle 200.000 persone. I dati epidemiologici di prevalenza delle artriti, delle connettiviti, delle malattie metaboliche testimoniano l'enorme volume di attività (pari circa al 3 per cento della

popolazione) che il centro di Gravedona deve sostenere per non sottrarsi ad una legittima richiesta di assistenza, nel rispetto dell'adeguata offerta dei LEA del sopracitato bacino;

fino a dicembre 2012 la struttura suddetta disponeva di 18 letti di degenza, due day hospital, personale FKTerapico (TDR) dedicato ed infermieri adeguati al volume di attività;

sempre nel mese di dicembre 2012 è stato attivato il tavolo tecnico riabilitazione reumatologica nell'ambito del tavolo di riabilitazione regionale coordinato dalla dottoressa Beretta responsabile della Riabilitazione dell'ospedale Niguarda. Il tutto per definire migliori percorsi assistenziali garantiti da personale sempre più preparato;

con delibera regionale n. 4934 approvata nella seduta di Giunta regionale n. 133 del 28 febbraio 2013 vengono riconosciuti all'ospedale di Gravedona (Italia Hospital) la messa a contratto di 30 nuovi posti letti di riabilitazione specialistica neurologica;

dall'inizio di gennaio 2013 con ordine verbale i letti a disposizione dei ricoveri riabilitativi sono stati ridotti a 6 così come il personale e due TDR sono stati assegnati alla riabilitazione neurologica. Infine, il 19 aprile 2013 è stato comunicato verbalmente che uno dei tre medici specialisti reumatologi verrà spostato in riabilitazione neurologica;

tutto ciò ha evidentemente comportato grande sconcerto e preoccupazione sia da parte degli operatori del team ospedaliero di reumatologia, sia da parte dei malati utenti del servizio, sia da parte delle istituzioni e associazioni del territorio;

la presidente dell'Associazione Lombarda dei malati reumatici (ALOMAR) ha chiesto formalmente un incontro con il direttore generale dell'ospedale dottoressa Carla Nanni e ne ha informato l'assessore regionale alla sanità e la direzione generale degli ospedali;

l'attività svolta dall'ospedale di Gravedona, unica in un territorio prevalentemente montano, nel settore reumatologico integra il lavoro svolto dai medici reumatologici delle province di Sondrio, Lecco e Como, garantendo un appropriato sistema dei LEA;

è auspicabile un riesame della situazione descritta in premessa tenendo conto delle più che legittime istanze dei numerosi malati e delle loro reali necessità assistenziali e posto che una riduzione in termini di organico e/o di strutture comporterebbe il collasso totale del servizio in essere;

appare contraddittorio che a fronte del recente aumento di 30 posti letto di riabilitazione assegnati all'ospedale di Gravedona si comprimano i letti dedicati ai malati reumatici ed ai malati che necessitano di riabilitazione medica specialistica -:

di quali elementi disponga il Ministro interrogato in relazione a quanto esposto in premessa, con particolare riferimento alla compatibilità delle soluzioni adottate con il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in un'area montana. (4-00644)



INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ACCREDITO PENSIONI DI PARENTI DEFUNTI E RELATIVE QUESTIONI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

[Interrogazione n. 5-00371](#), presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 giugno 2013, seduta n. 34.

A seguire il testo dell'intervento:

Lunedì 17 giugno 2013, seduta n. 34
FRAGOMELI, TENTORI e GIUSEPPE GUERINI

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Per sapere - premesso che:

sulla stampa locale è apparsa la notizia che circa 300 persone in provincia di Lecco continuavano a percepire indebitamente la pensione dei propri parenti nonostante questi fossero defunti da tempo. Situazioni analoghe sono emerse negli ultimi mesi anche in altre zone d'Italia;

grazie all'intervento dei finanziari del comando provinciale di Lecco, che hanno controllato oltre 10 mila posizioni pensionistiche, è emerso che numerose persone decedute per l'anagrafe comunale risultassero per l'INPS ancora vive. È stata disposta l'immediata sospensione delle prestazioni pensionistiche non dovute, consentendo il rientro nelle casse dello Stato di oltre 100 mila euro;

secondo il direttore dell'INPS di Lecco si tratta di alcune anomalie emerse grazie ad un controllo aggiuntivo operato dalla guardia di finanza e nello specifico si tratterebbe nella maggior parte dei casi, di una rata percepita indebitamente dagli eredi, quasi mai per dolo, ma per la comunicazione del decesso recepita anche di pochi giorni in ritardo che ne ha permesso così l'accredito. All'INPS di Lecco risultano solo cinquanta denunce e in tutti gli altri casi si è proceduto al recupero dei soldi o in via amministrativa o legale;

l'articolo 20 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 12 recita: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento;

i comuni sono obbligati ad effettuare tale comunicazione, con rischi di sanzioni pecuniarie e hanno 30 giorni di tempo per adempiere a tali obblighi di legge -:

se i decessi in questione siano antecedenti al 2008, anno di entrata in vigore delle procedure di comunicazioni telematiche per quanto riguarda decessi e variazioni di stato civile, o se invece siano più recenti e quindi imputabili a malfunzionamenti del sistema o ad omessi controlli;

se non reputi doveroso accertare il profilo di responsabilità e criticità attribuibile ai singoli enti interessati dagli adempimenti sopraccitati;

in che misura il problema suesposto sia diffuso su tutto il territorio nazionale, in particolare nella provincia di Lecco e Bergamo. (5-00371)

SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI DI GIUDICE DI PACE DI MISSAGLIA E BELLANO

Interrogazione n. 5-00470, presentata al Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2013, seduta n. 42.

A seguire il testo dell'intervento:

Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42
FRAGOMELI

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 156 del 2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie — Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, ha previsto la soppressione di 667 uffici di giudice di pace dislocati in varie regioni del territorio nazionale;

nell'ambito del territorio della provincia di Lecco è prevista la soppressione di entrambi gli uffici presenti, a Missaglia e a Bellano;

per quanto riguarda la decorrenza degli effetti del decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 5 è previsto che le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento stesso ovvero, nel caso in cui il Ministero non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione;

il 28 febbraio 2013 il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ha diramato le «Istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali» e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine per la presentazione delle richieste, da parte degli enti locali interessati, di mantenimento delle sedi del giudice di pace soppresse in esecuzione del decreto legislativo n. 156 del 2012;

l'amministrazione del comune di Missaglia, non essendo interessata ad assumersi gli oneri di mantenimento della sede del giudice di pace, ha invece espresso in diverse occasioni la necessità di entrare in possesso degli spazi occupati dall'attuale servizio giudiziario perché intenzionata ad adibirli ad ambulatori comunali;

ad oggi, nonostante il disposto normativo di revisione, l'operatività degli uffici del giudice di pace di Missaglia continua ad essere garantita, con l'obbligo di accollo di circa due terzi delle spese gestionali in capo al comune di Missaglia –:

se sia in grado di pronunciarsi sui reali tempi di attuazione dei decreti attuativi previsti dalle politiche di revisione della geografia giudiziaria ai sensi del citato decreto legislativo. (5-00470)



INTERVENTI IN COMMISSIONE FINANZE

PAGAMENTO DEI DEBITI AGLI ENTI LOCALI

In Sede Consultiva. DL 35/2013: disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. [Atto n. 676](#) Governo (Parere alla V Commissione). [Bollettino](#) della seduta di mercoledì 8 maggio 2013; in particolare pag. [57](#).

••

UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO

In Sede Referente: disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. [Atto n. 282](#) Causi, [Atto n. 950](#) Zanetti e [Atto n. 1122](#) Capezzone. [Bollettino](#) della seduta di giovedì 27 giugno 2013; in particolare pag. [76](#).

Revisione del catasto dei fabbricati - Art. 2

Attuazione di una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, secondo principi e criteri direttivi aggiornati.

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale - Art. 3

Introduzione di norme più efficaci atte a definire una migliore metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale utilizzando anche, a tale scopo, criteri trasparenti e stabili cui sarà garantita un'adeguata pubblicizzazione.

Definizione di linee di intervento che favoriscano l'emersione di base imponibile grazie al contrasto selettivo degli interessi fra contribuenti, soprattutto nelle zone maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria.

Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale - Art. 4

Attuazione del confronto con i programmi di spesa e realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative.

Introduzione di norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che risultino ingiustificate - o superate - alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche.

Attribuzione delle entrate provenienti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

In seno al comitato ristretto della Commissione Bilancio è stato poi votato un importante emendamento che stabilisce un principio generale per il futuro: ogni livello di governo dovrà avere i propri tributi che non si "incrociano" quindi tra loro. Da ciò si arriverà al superamento delle attuali addizionali ed alla loro sostituzione.

••

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ITALIA E UNESCO

In Sede Consultiva: intervento in qualità di relatore sul disegno di legge C. 1247, recante ratifica del Protocollo d'intesa tra Italia e UNESCO, relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment.

A seguire il testo della relazione:

Mercoledì 10 luglio 2013

Disegno di legge C. 1247, approvato dal Senato

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

La Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1247, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Al riguardo si segnala preliminarmente come il *World Water Assessment Programme* – WWAP (Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali), fondato nel 2000, sia uno dei quattro programmi in cui si articola UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU.

Il WWAP, che è ospitato dall'UNESCO, supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare sui processi decisionali a riguardo. L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura, nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche.

Il Programma mondiale di valutazione delle acque – WWAP ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007 e da tale anno si è insediato a Perugia. Da ciò è derivata la necessità di estendere ed aggiornare l'accordo di fondi fiduciari tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'UNESCO del 2 febbraio 2007, una prima volta il 14 dicembre 2009, quindi il 3 agosto 2010 e finalmente il 3 agosto 2012, con esaurimento degli effetti di questa ultima estensione il 31 dicembre 2012.

Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo 2007, finalizzato al raggiungimento della soluzione definitiva della questione della permanenza del Segretariato WWAP a Perugia, ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa di cui si propone la ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo d'intesa, l'articolo 1 disciplina il funzionamento del Segretariato WWAP di Perugia, stabilendo che le Parti si accordano per intraprendere tutte le procedure amministrative volte a fornire la continuità operativa nella sede di Villa La

Colombella (Perugia), richiamando, per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione della stessa, quanto stabilito nell'Accordo separato tra Regione Umbria e UNESCO del 26 luglio 2007.

L'articolo 2, comma 1, concerne lo status e l'amministrazione del Segretariato del WWAP, che è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO nell'ambito della Divisione delle scienze idrologiche, ed è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO.

Ai sensi del comma 2 il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO *Programme Office* e la sua capacità contrattuale, di acquisizione e disposizione di beni, nonché di stare in giudizio.

L'articolo 3 detta le disposizioni finanziarie del Protocollo. In particolare, il comma 1 definisce l'ammontare del contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'UNESCO per il funzionamento del Segretariato WWAP, nella misura di 1.653 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013.

Il comma 2 individua nel mese di maggio di ogni anno la data di accredito dei fondi, mentre il comma 3 subordina l'erogazione del contributo finanziario alla ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento italiano, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 fornisce una lista di obiettivi e funzioni del Segretariato WWAP di Perugia. Oltre all'obiettivo generale della compilazione del "Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali" (WWDR), previsto al comma 1, vengono stabilite, al comma 2, le funzioni principali del Segretariato WWAP, tra le quali si evidenziano: il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di programmi e decisioni nazionali in materia di politica idrica e monitoraggio dello stato di attuazione dei diversi obiettivi, inclusi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; la realizzazione di Rapporti sulla situazione delle acque con particolare riferimento alla disponibilità e all'utilizzo sui singoli piani nazionali; l'assistenza agli Stati membri perché sviluppino e migliorino le capacità di raccolta e analisi dei dati per le proprie iniziative in tema di politica idrica.

L'articolo 5 individua ulteriori possibilità di collaborazione tra l'Italia e l'UNESCO in ambito WWAP, tra le quali, in particolare: la produzione di rapporti informativi sui progressi conseguiti, su scala sia regionale sia globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'acqua; il miglioramento dei modelli di simulazione relativi alle acque; l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore; l'ulteriore sviluppo della componente relativa alla risoluzione dei conflitti; lo sviluppo, nel settore dell'acqua, di banche globali di dati georeferenziati; lo sviluppo e la diffusione di strumenti di educazione pubblica in materia.

L'articolo 6 prevede la diffusione, da parte dell'Italia e dell'UNESCO, dei risultati delle ricerche del Segretariato UNESCO di Perugia, anche tramite la rete globale dei Comitati ideologici nazionali.

L'articolo 7 dispone che le Parti sono tenute ad intraprendere un regolare scambio di informazioni sulle attività del Segretariato UNESCO di Perugia.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnala l'articolo 8, il quale concede benefici fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia, sia in favore dei funzionari ivi impiegati e degli esperti in missione, come definiti dal comma 2 del medesimo articolo 8.

In particolare, in favore di tali soggetti il comma 1 prevede l'applicazione della Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito nel 1985.

Al riguardo si rammenta che la predetta Convenzione dispone, in sintesi, sotto il profilo fiscale, che tali agenzie, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti: da qualsiasi imposta diretta (esclusa la remunerazione dei servizi d'utilità pubblica); da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati per il loro uso ufficiale; da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni. Inoltre, la richiamata Convenzione stabilisce che i funzionari delle agenzie specializzate godono degli stessi esoneri d'imposta concessi ai funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni loro versate dalle agenzie, nonché del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Inoltre, il comma 3, in aggiunta ai privilegi e alle immunità appena richiamate, prevede ulteriori benefici.

In particolare, la lettera a) stabilisce che il Governo italiano rilasci agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi una speciale carta d'identità attestante il loro status in Italia.

Per quanto riguarda i profili tributari, la lettera b) prevede che tutti i materiali e le attrezzature importate ed esportate dall'UNESCO ad uso ufficiale sono esentate da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni.

La lettera c) stabilisce, con riferimento alle imposte indirette, alle tasse e ai diritti su operazioni e transazioni, che l'UNESCO *Programme Office* benefici delle stesse esenzioni ed agevolazioni garantite alle Amministrazioni governative italiane. La norma dispone, inoltre, l'esenzione dell'UNESCO *Programme Office* dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

Il comma 4 stabilisce che le autorità nazionali non impediscano, alle persone incaricate presso l'UNESCO *Programme Office*, l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, ovvero la loro partenza, prevedendo inoltre agevolazioni per il rapido rilascio di visti, autorizzazioni e permessi, nonché libertà di viaggio, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei programmi e delle attività dell'UNESCO.

In tale ambito il comma 5 precisa che i benefici e le immunità sopra richiamati sono conferiti ai funzionari nel solo interesse dell'UNESCO e prevede che il Direttore generale rinuncerà all'immunità prevista in favore di un funzionario, qualora l'immunità stessa possa ostacolare il corso delle giustizia e senza pregiudizi per l'UNESCO; inoltre si assicura la cooperazione dell'UNESCO stessa, nonché dei suoi funzionari, con le autorità italiane, onde prevenire ogni abuso in merito.

L'articolo 9 sancisce la piena autonomia dell'UNESCO sulle materie attinenti alla sua amministrazione interna e disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO stessa ed il suo personale in forza presso il Segretariato UNESCO di Perugia, rinviando alla legislazione propria dell'Organizzazione internazionale, nonché garantendo l'esenzione dalla contribuzione obbligatoria al sistema italiano di sicurezza sociale, a condizione che il Fondo dell'UNESCO copra tutti i rischi menzionati dalla legislazione italiana in materia.

L'articolo 10 concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo, rimettendo la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti, che sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e deciderà con un lodo arbitrale definitivo e inappellabile.

L'articolo 11, reca le disposizioni finali, ai commi 1 e 2, prevedendo che l'Accordo entri in vigore quando le parti si informeranno, per iscritto, dell'espletamento delle procedure interne previste e stabilendo che la durata dell'atto pattizio, emendabile in forma scritta, è indefinita, salvo denuncia scritta con preavviso di sei mesi.

Il comma 4 prevede inoltre che, in caso di trasferimento del Segretariato WWAP dal territorio italiano, il Governo nazionale avrà il diritto di denunciare il Protocollo, il quale comunque, ai sensi del comma 5, resterà in vigore anche in caso di denuncia, per il periodo supplementare necessario all'ordinata cessazione delle attività dell'UNESCO *Programme Office* in Italia, al compimento degli atti di disposizione dei suoi beni nel territorio italiano e alla risoluzione di ogni disputa tra le Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo d'Intesa.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, quantificati dal comma 1 in 2.260 euro per l'attuazione degli articoli 5 e 7 e in 2.313.000 euro annui per l'attuazione degli articoli 3 e 8, ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, i Ministri degli esteri e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, in caso di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese dei missioni. In tale contesto l'ultimo periodo del comma stabilisce che sia corrispondentemente ridotto per un pari importo il limite, stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto - legge n. 78 del 2010, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ad esclusione di alcuni casi specificamente individuati, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 3 prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



INTERVENTI IN COMMISSIONI CONGIUNTE

INTERVENTI URGENTI CONTRO LA CRISI

In Sede Referente; Commissione Finanze e Commissione Lavoro pubblico e privato.

DL 54/2013: interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. [Atto n. 1012](#) Governo.

[Bollettino](#) della seduta di martedì 4 giugno 2013, in particolare pag. [10](#).



NOTA INFORMATIVA DELLA COMMISSIONE FINANZE

Regolamento raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative (crowdfunding)

La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (crowdfunding) ed è stata quindi disposta l'istituzione di un registro dei gestori dei portali che sarà contenuto nel sito della Commissione. Sono stati inoltre definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Maggio 2013

Nel rapporto sulle entrate tributarie e contributive pubblicato dal MEF, riferito al mese di maggio 2013, si registra che le entrate tributarie nel periodo gennaio-maggio 2013 evidenziano un aumento del gettito pari a 148 milioni di euro (+0,1%).

Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato presentano invece una variazione negativa (-373 milioni di euro, -0,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In crescita sostenuta le imposte degli enti locali (+514 milioni di euro, +5,4%) e i ruoli incassati che ammontano a 2.826 milioni di euro (+118 milioni di euro, +4,4%).

Le poste correttive, che nettizzano il bilancio dello Stato, aumentano lievemente (-111 milioni di euro, -1,2%).

